

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 51

Adunanza 27 novembre 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA – VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 988 – 46279/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UGO PERONE e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente.

Premesso che per il Comune di Castelnuovo Nigra:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G.R. n. 92-20653 del 9 novembre 1982 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con D.G.R. n. 11-26302 del 21 dicembre 1998;
- ha approvato, cinque Varianti Parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 17 del 19 maggio 2011, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 13 novembre 2012 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. 085/2012)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 693 abitanti nel 1971, 584 abitanti nel 1981, 492 abitanti del 1991, 440 abitanti nel 2001 e 415 abitanti al 31 dicembre 2010, dato che conferma un andamento demografico 1971/2010 in decremento del - 67,0%;
- superficie territoriale: 2.838 ettari di montagna, dei quali solo 5 ettari presentano una pendenza inferiore al 5%, 323 ettari presentano pendenze comprese tra il 5 ed il 25% e

ben 2.509 ettari presentano pendenze superiori al 25%. È caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 838 ettari, che costituiscono circa il 30% dell'intero territorio comunale;

- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 23 denominato "Castellamonte" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A, non individua il Comune tra gli Ambiti Produttivi;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 59, n. 60 e n. 61;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Rio Savenca e dai corsi di acqua pubblica del Rio Crose, del Rio Verna, del Rio Gavia, del Torrente Piova e del Vernetto;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17 del 19 maggio 2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche, derivanti da richieste di privati e valutate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei principi informativi del Piano Regolatore:

- limitata estensione dell'area residenziale di conservazione e recupero "R1/3" avente superficie pari a mq 740, al fine di perimetrare l'intera zona pertinenziale dell'edificio residenziale esistente; la variazione non comporta modifiche alla capacità insediativa del Piano, in quanto un eventuale ampliamento potrà essere realizzato, ai sensi dell'articolo 15.2 delle Norme di Attuazione, esclusivamente sull'edificio principale;
- riduzione dell'area per attrezzature e servizi afferenti gli insediamenti residenziali "Sr" (superficie pari a mq 575), con estensione dell'area agricola "An" adiacente e del medesimo proprietario; lo stralcio rientra nei parametri individuati dal settimo comma, articolo 17, L.R. 56/77;
- limitata estensione dell'area residenziale di conservazione "R3/I", di superficie pari a mq 700, al fine di comprendere l'intera zona pertinenziale dell'edificio principale; l'intervento non modifica l'impianto di Piano e non ne incrementa la capacità insediativa, in quanto un eventuale ampliamento potrà essere realizzato, ai sensi dell'articolo 15.2 delle Norme di Attuazione, esclusivamente sull'edificio principale;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 e la compatibilità delle modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica; riporta inoltre le clausole di esclusione dall'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) come individuate dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008. Il Piano Regolatore Intercomunale, dai dati in possesso della Provincia, parrebbe non adeguato al P.A.I.; la Variante, non riporta alcuna indicazione in merito alle condizioni di rischio idrogeologico delle aree, oggetto di variazione;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;

tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/12/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 19/11/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l’articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

- 1. di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.I. del Comune di Castelnuovo Nigra, adottato con deliberazione C.C. n. 17 del 19 maggio 2011, non presenta incompatibilità con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;
- 2. di dare atto che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.I. sono formulate osservazioni;

3. **di trasmettere** al Comune di Castelnuovo Nigra la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta